

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

Visto in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente, della Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito Commissione, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della legge medesima;

Visti inoltre i commi 5 e 5 bis del citato articolo 13, come risultanti dalle modifiche apportate dall'articolo 11, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con cui è disposto, rispettivamente, che la Commissione "è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente nella materia stessa, o suo delegato, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana" e che essa "è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina";

Vista infine la disposizione di cui all'articolo 11, comma 19, della suindicata legge regionale 11/2011, che ha stabilito che la Commissione già nominata alla data di entrata in vigore della legge stessa duri in carica fino al 31 dicembre 2011;

Richiamato il D.P.Reg. 19 marzo 2010, n. 55/Pres., emanato su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2010, n. 441, con cui si è provveduto a costituire la Commissione, per la durata di tre anni, presso la Direzione centrale competente per materia, che a tale data era la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura;

Richiamato inoltre il D.P.Reg. 11 marzo 2011, n.51/Pres., emanato su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2011, n. 291, con cui si è provveduto, a seguito del riassetto delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disposto con deliberazione giuntale n. 1860 del 24 settembre 2010, a collocare la Commissione presso la Direzione centrale competente in materia di istruzione, che a tale data era la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

Atteso che, per effetto del citato articolo 11, comma 19, della legge regionale 11/2011, la Commissione costituita con il D.P.Reg. 55/2010 è decaduta il 31 dicembre 2011;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla sua ricostituzione presso la Direzione centrale attualmente competente in materia di istruzione;

Richiamata la propria generalità n. 386 di data 8 marzo 2012, con la quale sono stati individuati, quali componenti esterni della ricostituenda Commissione, i sotto indicati cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana:

- Gloria Aita;
- Paola Cencini;
- Fabiana di Brazzà;
- Giorgio Gianfranco Pascoli;
- Federico Vicario;

Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

Viste le autorizzazioni allo svolgimento dell'incarico rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza dei sopra citati esperti;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

Ritenuto, in relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite all'organo collegiale di cui trattasi e alla qualificazione professionale richiesta, di corrispondere a ciascun componente esterno della Commissione un gettone di presenza di euro 63,00 (sessantatre), pari all'importo già spettante ai membri esterni della Commissione decaduta, che tiene conto delle finalità di contenimento della spesa

pubblica cui si ispirano l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - legge finanziaria 2007) e l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011);

Ritenuto inoltre di affidare le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente della Commissione a due dipendenti in servizio presso la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione – Servizio istruzione, università e ricerca, di categoria non inferiore alla D;

Su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. Per le finalità indicate nelle premesse, presso la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione è ricostituita, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, come modificato dall'articolo 11, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, con la seguente composizione:

Presidente:

l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, attualmente Roberto Molinaro, o un suo delegato.

Componenti:

- a) il Direttore centrale competente in materia di istruzione, attualmente Anna Del Bianco, o un suo delegato;
- b) i sotto indicati cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana:
- Gloria Aita;
 - Paola Cencini;
 - Fabiana di Brazzà;
 - Giorgio Gianfranco Pascoli;
 - Federico Vicario.

Segretario

Le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente sono svolte da due dipendenti in servizio presso la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione – Servizio istruzione, università e ricerca, di categoria non inferiore alla D.

2. La Commissione dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del decreto presidenziale di nomina, e quindi sino alla conclusione dell'anno scolastico 2013/2014 (31 agosto 2014).

3. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza di euro 63,00 (sessantatre) per seduta. Gli stessi componenti sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese e del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al cap. 9805 della stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nonché ai corrispondenti capitoli e unità di bilancio per gli anni successivi.

Con decreto del Presidente della Regione si provvede a dare attuazione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE